

Scenario 1 – DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) titolare di incarico

Emolumento		Imputazione spesa	Norma di riferimento	Evidenziato/a in sede di contrattazione di istituto	Note
Stipendio tabellare per qualifica DSGA		Capp. stipendiali MIM (tramite NoiPA)	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007	NO	
Indennità di direzione	Parte fissa	Capp. stipendiali MIM (tramite NoiPA)	<p>Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007</p> <p>Art. 56, c. 1 e 2, e Tabella E1.1 - SCUOLA del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024</p> <p>Art. 145, c. 1 e 2, CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007</p>	NO	<p>Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è corrisposta un'indennità di direzione che si compone di una parte fissa e di una parte variabile.</p> <p>L'indennità di direzione parte fissa, pari ad euro 2.764,20 annui lordi (v. art. 56 e Tabella E1.1 Scuola CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024), viene ripartita per 12 mensilità, direttamente nella busta paga, dalle Ragionerie Territoriali dello Stato con il sistema del cedolino unico.</p> <p>La parte fissa dell'indennità di direzione riassorbe il compenso individuale accessorio di cui all'art. 74, c. 3 del CCNL del 18/01/2024 pertanto al riassorbimento del C.I.A. all'interno dell'indennità di direzione di cui al comma 1 del citato articolo 56 non seguirà più la corresponsione del C.I.A. al personale titolare di incarico di D.S.G.A. che viene per l'appunto riassorbito all'interno dell'indennità di direzione che verrà corrisposta.</p> <p>Il DSGA collocato in particolari condizioni di stato con stipendio a carico del MIM (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) ha diritto a percepire l'indennità di direzione per intero (v. art. 145, cc. 1 e 2, CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007), escluse le situazioni di assenza per le quali non spetta l'indennità di direzione al DSGA, quali: assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un</p>

					trentesimo per ciascun giorno di malattia, aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia; congedo biennale ex D. Lgs. n. 151/2001; sciopero; sospensioni disciplinari; assenze ingiustificate.
	Parte variabile	A valere su FIS	<p>Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007</p> <p>Art. 88, c. 2, lettera j), del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007, l'art. 56, c. 1, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024</p> <p>I parametri per il calcolo della parte variabile dell'indennità di direzione sono esplicitati nella tabella di cui all'Allegato C al CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024</p>	Sì	<p>Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è corrisposta un'indennità di direzione che si compone di una parte fissa (v. punto precedente) e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all'Allegato C al CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024.</p> <p>L'indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti.</p> <p>In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) c. 2, lett. a) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024, è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell'Allegato C anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019.</p> <p>Il DSGA collocato in particolari condizioni di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) ha diritto a percepire l'indennità di direzione per intero (v. art. 145, c. 1 e 2, CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007), escluse le situazioni di assenza per le quali non spetta l'indennità di direzione al DSGA, quali: assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un trentesimo per ciascun giorno di malattia, aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia; congedo biennale ex D. Lgs. n. 151/2001; sciopero; sospensioni disciplinari; assenze ingiustificate.</p>

**Scenario 2 - Funzionario ed Elevata Qualificazione o, in sua assenza, Assistente Amministrativo
che sostituisce il DSGA titolare (posto non vacante) in corso d'anno nei seguenti limiti temporali:
15 giorni < un periodo < 3 mesi continuativi, incluse proroghe**

Emolumento		Imputazione spesa	Norma di riferimento	Evidenziato/a in sede di contrattazione di istituto	Note
Stipendio tabellare per qualifica Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, all'Assistente Amministrativo		Capp. stipendiali MIM (tramite NoiPA)	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007	NO	
Indennità di direzione	Parte fissa	A valere sul FIS per il sostituto del DSGA	<p>Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007</p> <p>Art. 88, c. 2, lettera i), del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007, considerato anche quanto disciplinato dall'art. 56, c. 1 e 2 e dall'art. 57, c. 1 e 2, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024 e Tabella E 1.4 - SCUOLA</p>	Sì	<p>Questo compenso, pari ad euro 2.764,20 annui lordi (v. art. 56 e Tabella E1.1 Scuola CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024), spetta sia al DSGA titolare a valere su capitoli stipendiali del MIM (escluse le situazioni di assenza per le quali non spetta l'indennità di direzione al DSGA, quali: assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un trentesimo per ciascun giorno di malattia, aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia; congedo biennale ex D. Lgs. n. 151/2001; sciopero; sospensioni disciplinari; assenze ingiustificate), sia al Funzionario/Elevata Qualificazione o, in sua assenza, all'Assistente Amministrativo che sostituisce il DSGA o che ne svolge le funzioni (per quest'ultimo, l'indennità spetta in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di sostituzione).</p> <p>Al Funzionario/Elevata Qualificazione o, in sua assenza, all'Assistente Amministrativo che sostituisce il titolare di incarico di DSGA o che ne svolge le funzioni è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del FIS, l'indennità di direzione parte</p>

					fissa di cui all'art. 56 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024, detratto il compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento nel profilo di appartenenza (v. anche art. 82, c. 6, del CCNL del 29/11/2007).
	Parte variabile	A valere sul FIS sia per il DSGA titolare che per il sostituto del DSGA	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007 Art. 88, c. 2, lettere i) e j), del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007, considerato anche quanto disciplinato dall'art. 56, c. 1 e dall'art. 57, c. 1 e 2, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024	Si	<p>Questo compenso spetta sia al DSGA titolare (escluse le situazioni di assenza per le quali non spetta l'indennità di direzione al DSGA, quali: assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un trentesimo per ciascun giorno di malattia, aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia; congedo biennale ex D. Lgs. n. 151/2001; sciopero; sospensioni disciplinari; assenze ingiustificate), sia al Funzionario/Elevata Qualificazione o, in sua assenza, all'Assistente Amministrativo che sostituisce il DSGA, o che ne svolge le funzioni (per quest'ultimo, l'indennità spetta in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di sostituzione).</p> <p>Al Funzionario/Elevata Qualificazione o, in sua assenza, all'Assistente Amministrativo che sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del FIS, l'indennità di direzione parte variabile, i cui importi minimi sono esplicitati nella tabella di cui all'Allegato C al CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024.</p> <p>NOTA BENE: In sede di contrattazione integrativa, la scuola accantona la quota necessaria al fine di remunerare l'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA titolare, nonché l'indennità di direzione, parte fissa e parte variabile, dovuta al Funzionario/Elevata Qualificazione o, in sua assenza, all'Assistente Amministrativo che, nell'ambito delle proprie mansioni, sostituisce o svolge le funzioni del DSGA titolare, detratto il compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento, in ragione dei giorni effettivi di sostituzione (v. anche art. 82, c. 6, CCNL del 29/11/2007).</p>

Indennità di funzioni superiori	A valere sul FIS in quanto sostituzione su posto non vacante	Art. 1, c. 24, L. n. 549/1995 Art. 52, c. 2 e 4, D. Lgs. n. 165/2001 Art. 1, c. 44 e 45, L. 228/2012 Art. 69, c. 1, del CCNL 04/08/1995, richiamato dall'art. 146, c. 1, lettera g), punto 7, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007	Si	All'Assistente Amministrativo che sostituisce il DSGA per un periodo superiore a 15 giorni spetta altresì l'indennità di funzione superiore, calcolata come differenza tra il livello iniziale della retribuzione di DSGA e la posizione stipendiale già in godimento nel profilo di appartenenza.

NOTA BENE. Prima dell'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024, per la sostituzione del DSGA per periodi di assenza, la sostituzione spettava all'Assistente Amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola titolare della seconda posizione economica. Infatti, l'**obbligo** per gli Assistenti Amministrativi che con seconda posizione economica **era fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008** (articolo 2 che sostituiva l'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 - vds. il comma 4 dell'articolo 50 come sostituito dalla predetta sequenza contrattuale) e dall'annuale Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni. Alla seconda posizione economica che sostituiva il DSGA spettava l'**indennità di funzioni superiori** (dall'1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell'Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del DSGA) e l'**indennità di direzione** (quota base e quota variabile), detratto il compenso individuale accessorio – CIA (vedi combinato disposto dell'articolo 56 e dell'articolo 88 del CCNL del 29.11.2007).

Se nell'istituzione scolastica **non vi erano Assistenti con seconda posizione economica**, la sostituzione del DSGA **poteva essere affidata** all'Assistente Amministrativo titolare della **prima posizione economica** (si veda l'articolo 50, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, come sostituito dall'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, che riconosceva la facoltà per l'Assistente Amministrativo della prima posizione economica di sostituire il DSGA). Per gli aspetti retributivi vale quanto detto per la seconda posizione economica su indennità di funzioni superiori e indennità di direzione. Diversamente dalla seconda posizione economica, gli **Assistenti Amministrativi con prima posizione o incarico specifico non erano obbligati alla sostituzione del DSGA ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 del CCNI dell'8.7.2020**. Con il nuovo CCNL si è proceduto ad una revisione dell'istituto delle posizioni economiche, prima disciplinate dall'articolo 50 del CCNL 29 novembre 2007, come sostituito dall'articolo 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008. Per l'ordine di priorità da seguire nel conferimento dell'incarico di DSGA vedasi l'ipotesi di Intesa del 27 giugno 2024.

**Scenario 3 – Affidamento incarico di DSGA (sostituzione per assenza del titolare – posto non vacante)
da parte dell’Ambito territoriale ad altro funzionario privo di incarico di DSGA nei seguenti limiti temporali:
dall’inizio e per l’intero anno scolastico o per un 3 mesi < unico periodo continuativo < un anno**

Emolumento		Imputazione spesa	Norma di riferimento	Evidenziato/a in sede di contrattazione di istituto	Note
Stipendio tabellare per qualifica Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione		Capp. stipendiali MIM (tramite NoiPA)	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007	NO	
Indennità di direzione	Parte fissa	A valere sul FIS per il Funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica che sostituisce il DSGA	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007 Art. 88, c. 2, lettera i), del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007, considerato anche quanto disciplinato dall’art. 57, c. 3, lettera a) e c. 4, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024, oltre che l’art. 56, c. 1, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024 e Tabella E 1.4 - SCUOLA	Sì	Qualora, nella vigenza dell’incarico triennale di DSGA di cui al comma 5 dell’art. 55 del CCNL 18/01/2024, il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica. Questo compenso, pari ad euro 2.764,20 annui lordi (v. art. 56 e Tabella E1.1 Scuola CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024), spetta sia al DSGA titolare a valere sui capitoli stipendiali del MIM (escluse le situazioni di assenza per le quali non spetta l’indennità di direzione al DSGA, quali: assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un trentesimo per ciascun giorno di malattia, aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia; congedo biennale ex D. Lgs. n. 151/2001; sciopero; sospensioni disciplinari; assenze ingiustificate), sia al Funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica che sostituisce il DSGA o che ne svolge le funzioni (per quest’ultimo, l’indennità spetta in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di sostituzione).

					Al Funzionario che sostituisce il DSGA titolare o che ne svolge le funzioni è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del FIS, l'indennità di direzione parte fissa di cui all'art. 56 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024, detratto il compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento nel profilo di appartenenza (v. anche art. 82, c. 6 CCNL del 29/11/2007).
	Parte variabile	A valere sul FIS sia per il DSGA titolare che per il Funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica che sostituisce il DSGA	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007 Art. 88, c. 2, lettere i) e j), del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007, considerato anche quanto disciplinato dall'art. 57, c. 3, lett. a) e c. 4, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024 che fa richiamo all'art. 56, c. 1, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024	Si	<p>Qualora, nella vigenza dell'incarico triennale di DSGA, il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica.</p> <p>Questo compenso spetta sia al DSGA titolare (escluse le situazioni di assenza per le quali non spetta l'indennità di direzione al DSGA, quali: assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un trentesimo per ciascun giorno di malattia, aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia; congedo biennale ex D. Lgs. n. 151/2001; sciopero; sospensioni disciplinari; assenze ingiustificate), sia al Funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica che sostituisce il DSGA o che ne svolge le funzioni (per quest'ultimo, l'indennità spetta in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di sostituzione).</p> <p>Al Funzionario che sostituisce il DSGA titolare è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del FIS, l'indennità di direzione parte variabile, i cui importi minimi sono esplicitati nella tabella di cui all'Allegato C al CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024.</p> <p>NOTA BENE: In sede di contrattazione integrativa, la scuola accantona la quota necessaria al fine di remunerare l'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA titolare, nonché l'indennità di direzione, parte fissa e parte variabile, dovuta al Funzionario che, nell'ambito delle proprie mansioni, sostituisce o svolge le funzioni del DSGA titolare, detratto il compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento, in ragione dei</p>

					giorni effettivi di sostituzione (v. anche art. 82, c. 6 CCNL del 29/11/2007).
--	--	--	--	--	--

**Scenario 4 – Affidamento incarico di DSGA *ad interim* (sostituzione per assenza del titolare – posto non vacante)
da parte dell’Ambito territoriale ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA (presso altra istituzione scolastica) nei seguenti limiti temporali:
dall’inizio e per l’intero anno scolastico o per un 3 mesi < unico periodo continuativo < un anno**

Emolumento		Imputazione spesa	Norma di riferimento	Evidenziato/a in sede di contrattazione di istituto	Note
Stipendio tabellare per qualifica Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione		Capp. stipendiali MIM (tramite NoiPA)	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007	NO	
Indennità di direzione	Parte fissa	A valere sul FIS per il Funzionario titolare di incarico di DSGA in servizio presso diversa istituzione scolastica che sostituisce il DSGA	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007 Art. 88, c. 2, lettera i), del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007, considerato anche quanto disciplinato dall’ art. 56, c. 1, e dall’art. 57, c. 3, lett. b) e c. 5, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024 e Tabella E 1.4 - SCUOLA	Sì	<p>Qualora, nella vigenza dell’incarico triennale di DSGA, il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale può conferire un incarico di DSGA <i>ad interim</i> ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA presso altra istituzione scolastica.</p> <p>Questo compenso, pari ad euro 2.764,20 annui lordi (v. art. 56 e Tabella E1.1 Scuola CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024), spetta sia al DSGA titolare a valere sui capitoli stipendiali del MIM (escluse le situazioni di assenza per le quali non spetta l’indennità di direzione al DSGA, quali: assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un trentesimo per ciascun giorno di malattia, aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia; congedo biennale ex D. Lgs. n. 151/2001; sciopero; sospensioni disciplinari; assenze ingiustificate), sia al Funzionario che sostituisce il DSGA o che ne svolge le funzioni.</p> <p>Lo svolgimento dell’incarico <i>ad interim</i> è retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione parte fissa relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico di sostituzione, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione, corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.</p>

					<p>NOTA BENE: In sede di contrattazione integrativa, la scuola accantona la quota necessaria al fine di remunerare l'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA titolare, nonché l'indennità di direzione, parte fissa e parte variabile, dovuta al Funzionario che, nell'ambito delle proprie mansioni, sostituisce o svolge le funzioni del DSGA titolare, detratto il compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento, in ragione dei giorni effettivi di sostituzione (art. 57, c. 2, CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024).</p>
	Parte variabile	<p>A valere sul FIS sia per il DSGA titolare assente che per il funzionario titolare di incarico DSGA (in servizio presso diversa istituzione scolastica che sostituisce il DSGA</p>	<p>Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007</p> <p>Art. 88, c. 2, lettere i) e j), del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007, considerato anche quanto disciplinato dall'art. 57, c. 3, lett. b) e 5, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024</p>	<p>Si</p>	<p>Qualora, nella vigenza dell'incarico triennale di DSGA, il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale conferisce un incarico di DSGA <i>ad interim</i> ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.</p> <p>Questo compenso spetta sia al DSGA titolare (escluse le situazioni di assenza per le quali non spetta l'indennità di direzione al DSGA, quali: assenze per malattia pari o inferiori a 15 giorni, nella misura di un trentesimo per ciascun giorno di malattia, aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia; congedo biennale ex D.Lgs. n. 151/2001; sciopero; sospensioni disciplinari; assenze ingiustificate), sia al Funzionario che sostituisce il DSGA, o che ne svolge le funzioni.</p> <p>Lo svolgimento dell'incarico <i>ad interim</i> è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico di sostituzione, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione, corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.</p> <p>NOTA BENE: In sede di contrattazione integrativa, la scuola accantona la quota necessaria al fine di remunerare l'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA titolare, nonché l'indennità di direzione, parte fissa e parte variabile, dovuta al Funzionario che, nell'ambito delle proprie mansioni, sostituisce o svolge le funzioni del DSGA titolare, detratto il compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento, in ragione dei</p>

					giorni effettivi di sostituzione (v. anche art. 82, c. 6 CCNL del 29/11/2007).
--	--	--	--	--	--

**Scenario 5 – Funzionario di cui all’articolo 1 comma 10, lett. a) e b) dell’Intesa del 27 giugno 2024 o
Assistente Amministrativo che copre l’incarico di DSGA sui posti vacanti e/o disponibile
per l’intero anno scolastico (cd. FACENTE FUNZIONE) per l’a.s. 2024/2025**

Emolumento		Imputazione spesa	Norma di riferimento	Evidenziato/a in sede di contrattazione di istituto	Note
Stipendio tabellare per qualifica Funzionario o Assistente Amministrativo		Capp. stipendiali MIM (tramite NoiPA)	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007	NO	
Indennità di direzione	Parte fissa	Capp. stipendiali MIM (tramite NoiPA) qualora l’incarico venga effettuato su posto vacante e disponibile A valere sul FIS qualora venga effettuata la sostituzione su posto non vacante ma comunque disponibile	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007 Art. 56, c. 1 e 2, art. 74, c. 3 e Tabella E1.1 - SCUOLA del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024 e Tabella E 1.4 - SCUOLA Art. 145, c. 1 e 2, CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007 Art. 1, c. 10, lettera a), b), c), d), e) e f) dell’Intesa del 27 giugno 2024	NO (in caso di incarico di DSGA assunto su posto vacante e disponibile) Sì (in caso di sostituzione su posto non vacante ma disponibile)	Al Funzionario individuato ai sensi dell’art. 1, c. 10 lett. a) e b) dell’Intesa del 27 giugno 2024 o all’Assistente amministrativo individuato ai sensi dell’art. 10, c. 1, delle lettere c), d), e) e f) della citata Intesa che copre un posto di DSGA vacante e/o disponibile, deve essere corrisposta l’indennità di direzione*. Essa si compone di una parte fissa uguale per tutti i DSGA, pari a 2.764,20 euro lordi annui (art. 56, comma 1, CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021 sottoscritto il 18.01.2024) detratto il compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento, e di una parte variabile, la cui misura minima è indicata nella Tabella di cui all’Allegato C al CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024. L’indennità di direzione parte fissa è corrisposta per 12 mensilità, direttamente nella busta paga, dalle Ragionerie Territoriali dello Stato con il sistema del cedolino unico nel caso di sostituzione su posto vacante e disponibile, a carico del FIS nel caso di sostituzione su posto solo disponibile ma non vacante. In entrambi i casi, l’indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
	Parte variabile	A valere su FIS	Art. 77, c. 1, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007	Sì	L’indennità di direzione parte variabile è finanziata con le risorse del FIS ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti.

		<p>Art. 88, c. 2, lettera j), del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007 e art. 56, c. 1 e art. 74, c. 3 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024</p> <p>Art. 1, c. 10, lettera a), b), c), d) e) e f) dell'Intesa del 27 giugno 2024</p>		<p>I parametri per il calcolo della parte variabile dell'indennità di direzione sono esplicitati nella tabella di cui all'Allegato C al CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024.</p> <p>In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) del CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021 è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell'Allegato C – Misure economiche dei parametri per il calcolo dell'indennità di direzione parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019.</p> <p>NOTA BENE: In sede di contrattazione integrativa, in caso di posto disponibile la scuola accantona la quota necessaria al fine di remunerare l'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA titolare nonché l'indennità di direzione, parte fissa e parte variabile, dovuta al Funzionario o all'Assistente Amministrativo che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolge le funzioni del DSGA, detratto il compenso individuale accessorio (C.I.A.) già in godimento, in ragione dei giorni effettivi di sostituzione (art. 57, comma 2, CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024).</p> <p>Invece, in caso di posto vacante e disponibile, in sede di contrattazione integrativa la scuola accantonerà solo la quota necessaria per remunerare l'indennità di direzione parte variabile, in quanto l'indennità di direzione parte fissa sarà a carico dei capitoli stipendiale del MIM (tramite NOIPA).</p>
<p>Indennità di funzioni superiori</p>	<p>Capp. stipendiali MIM (tramite NoiPA) se l'incarico è assunto su posto vacante e disponibile</p> <p>A valere su FIS se sostituzione su posto non</p>	<p>Art. 1, c. 24, L. n. 549/1995</p> <p>Art. 52, c. 2 e 4, D. Lgs. n. 165/2001</p> <p>Art. 1, c. 44 e 45, L. 228/2012</p> <p>Art. 69, c. 1, del CCNL 04/08/1995, richiamato dall'art. 146, c. 1, lettera g), punto 7, del CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007</p>	<p>NO (in caso di incarico di DSGA assunto su posto vacante e disponibile)</p> <p>Sì (in caso di sostituzione su posto non vacante ma disponibile)</p>	<p>All'Assistente Amministrativo che copre l'incarico di DSGA spetta altresì l'indennità di funzione superiore, calcolata come differenza tra il livello iniziale della retribuzione di DSGA e il trattamento economico complessivo già in godimento nel profilo di appartenenza, in relazione al servizio reso. La sua liquidazione è a carico delle Ragionerie Territoriali (tramite il sistema NoiPA) unitamente allo stipendio.</p> <p>Nel caso in cui l'Assistente Amministrativo che sostituisce il DSGA è in godimento delle ultime posizioni stipendiali la differenza potrebbe essere un valore negativo, in tal caso il sostituto non percepirà l'indennità di funzione superiore e il</p>

	vacante ma disponibile			decreto di utilizzazione in funzioni superiore non deve essere inviata alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
--	-------------------------------	--	--	--

* Anche nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 1 dell'Intesa del 27/06/2024 l'incarico è conferito ad assistenti amministrativi, con la differenza che questi sono anche inseriti nella graduatoria della procedura di progressione di cui al DM n. 74/2024. Stesso dicasi per l'ipotesi di cui alla lettera f), dove l'incarico è conferito ad assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria della procedura di progressione di cui al DM n. 74/2024 di un'altra Regione.

NOTA BENE: fino all'a.s. 2023/2024 le modalità di copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA con Assistenti Amministrativi erano disciplinate dall'articolo 14 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto l'8 luglio 2020 prorogato nel tempo.

Per l'a.s. 2024/2025 le modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili sono disciplinate dall'articolo 1, comma 10 dell'Intesa assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie, sottoscritta il 27 giugno 2024 e del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 132 del 7 luglio 2024 recante "Disposizioni concernenti i criteri per l'attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A."

Pertanto:

- **fino all'a.s. 2023/2024**

Il predetto articolo 14 prevedeva, per la copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili, in caso di assenza del DSGA, la sostituzione secondo il seguente ordine:

1. i posti del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli Assistenti Amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 o, in alternativa, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di Assistente Amministrativo di altra scuola della medesima provincia.
3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, ad un DSGA di ruolo.

- **per l'a.s. 2024/2025**

In considerazione delle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 18 gennaio 2024 per quanto concerne l'ordinamento professionale del personale ATA, con specifico riguardo alla previsione della nuova area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nella quale è destinato a confluire il personale inquadrato nell'area C e D del precedente sistema di classificazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 dell'Intesa del 27 giugno 2024 in attesa di certificazione, si è reso necessario ridefinire le modalità, disciplinate dall'articolo 14 CCNI 8 luglio 2020, con le quali assicurare la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.

Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente **ordine di priorità:**

- a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
- b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
- c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
- f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007 del 29/11/2007

Art. 77, c. 1

STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:

- trattamento fondamentale:

- a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
- b) posizioni economiche orizzontali;
- c) eventuali assegni “ad personam”;

- trattamento accessorio:

- a) retribuzione professionale docenti;
- b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
- c)
- d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
- e) indennità di direzione dei DSGA;
- f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
- g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
- h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
- i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.

Art. 88, c. 2, lettere i) e j)

INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo del CIA già in godimento.

j. la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9.

Art. 145, c. 1 e 2

PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.

2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24.07.2003.

Art.146, c. 1, lett. g, punto 7

NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l'art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola).

CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 del 18/01/2024

Art. 56, c. 1 e 2

Trattamento economico del personale con incarico di DSGA

1. Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è corrisposta un'indennità di direzione che si compone di una parte fissa, pari ad Euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all'Allegato C. L'indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell'Allegato C – Misure economiche dei parametri per il calcolo dell'indennità di direzione parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019.

2. La parte fissa dell'indennità di direzione, di cui al comma 1, riassorbe il compenso individuale accessorio di cui all'art. 74, comma 3 (Ulteriori incrementi concernenti le indennità fisse) e continua ad essere inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.

Art. 57, c. 1, 2, 3, 4 e 5

Sostituzione del titolare di incarico di DSGA

1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L'incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe.

2. Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.

3. Qualora nella vigenza dell'incarico triennale di cui al comma 5 dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale:

a. conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali);

b. laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

4. Al personale che, ai sensi del comma 3, lett. a) viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione.

Art. 111, c. 1, 2 e 3

Struttura della retribuzione del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari

1. La struttura della retribuzione del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari si compone delle seguenti voci:

I. trattamento fondamentale:

a1) stipendio, che si compone di:

i. stipendio tabellare corrispondente all'Area di inquadramento;

ii. differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno dell'Area) e all'art. 118, comma 2 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all'art. 114 (Effetti dei nuovi stipendi);

a2) retribuzione individuale di anzianità;

a3) equiparazione stipendiale prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico;

II. trattamento accessorio:

b1) compensi per lavoro straordinario;

b2) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;

b3) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;

b4) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

2. Le voci di cui alla lettera a1), punto ii e alla lettera a2) del comma 1 sono corrisposte "ove acquisite", mentre le voci di cui alla lettera a3) e di cui alle lettere da b1) a b4) del comma 1 sono corrisposte "ove spettanti".

3. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo II, abroga l'art. 83 del CCNL 16/10/2008.

Art. 69, c. 1, del CCNL 04/08/1995

Indennità di funzioni superiori e di reggenza

1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.

Art. 1, c. 24, Legge 28 dicembre 1995, n. 549

24. A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa

è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 52, c. 2 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001

Disciplina delle mansioni

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

Art. 1, c. 44 e 45, L. 228/2012, Legge di stabilità 2013

44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. (30)

45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato (30).

Art. 1, comma 10 dell'Intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 27 giugno 2024

10. In considerazione delle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del CCNL per quanto concerne l'ordinamento professionale del personale ATA, con specifico riguardo alla previsione della nuova area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, nella quale è destinato a confluire il personale inquadrato nell'area D del precedente sistema di classificazione, si rende necessario ridefinire le modalità, disciplinate dall'articolo 14 CCNI, con le quali assicurare la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.,

Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;

c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;

f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

Il presente comma sostituisce l'articolo 14 del CCNI.

Annotazioni

1. Nel corso dell'intero anno scolastico di riferimento, due CCNL potrebbero avvicinarsi, con valori e decorrenze diverse. In questo caso, i vari importi dovrebbero essere riparametrati per i rispettivi periodi di competenza.
2. La dizione "Facente Funzione" potrebbe fare riferimento agli scenari 2, 3, 4 e 5. Il revisore deve dunque accertarsi caso per caso, presso l'istituzione scolastica specifica, di quale fattispecie si tratta.
3. Nel caso in cui il posto si renda vacante e disponibile in corso d'anno (ad esempio, qualora il DSGA titolare presenti le proprie dimissioni), esso viene comunque considerato solo per quota parte di anno scolastico vacante.
4. Si segnala che per l'a.s. 2024/2025, secondo l'Ipotesi di CCNI Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Istituzioni Scolastiche ed Educative, firmato in data 26/09/2024, non ancora sottoscritto definitivamente alla data del presente documento, è stato previsto un incremento dell'indennità parte variabile dei DSGA.